COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2001

che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE relative alla procedura di attestazione di conformità di determinati prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 3695]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/596/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], modificata dalla direttiva 93/68/CEE [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco descritto nella decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione [3] è stato adeguato al progresso tecnico e sostituito dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione [4]. Detta nuova decisione richiede l'adeguamento delle seguenti decisioni della Commissione sull'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE, nei casi in cui tali decisioni rimandino al sistema europeo di classificazione della reazione al fuoco:

— decisione 95/467/CE, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione [5] (camini, condotti e prodotti specifici, prodotti a base di gesso e appoggi strutturali),

— decisione 96/578/CE, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti igienico-sanitari [6],

— decisione 96/580/CE, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di tamponamento [7],

— decisione 97/176/CE, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di legno per impiego strutturale e componenti ausiliari [8],

— decisione 97/462/CE, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli a base di legno [9],

— decisione 97/556/CE, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco [10],

[1] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
[2] GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.
[3] GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25.
[4] GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.
[5] GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29.
[6] GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49.
[7] GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 56.
[8] GU L 73 del 14.3.1997, pag. 19.
[9] GU L 198 del 25.7.1997, pag. 27.
[10] GU L 229 del 20.8.1997, pag. 14.

— decisione 97/740/CE, del 14 ottobre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle murature e ai prodotti correlati ([1]),

— decisione 97/808/CE, del 20 novembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni ([2]), modificata dalla decisione 1999/453/CE ([3]),

— decisione 98/213/CE, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (kit di tramezzi interni) ([4]),

— decisione 98/214/CE, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori ([5]),

— decisione 98/279/CE, del 5 dicembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento ([6]),

— decisione 98/436/CE, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori ([7]),

— decisione 98/437/CE, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti ([8]),

— decisione 98/599/CE, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido ([9]),

— decisione 98/600/CE, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro ([10]),

— decisione 98/601/CE, del 13 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade ([11]),

— decisione 1999/89/CE, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di montaggio di scale prefabbricate ([12]),

— decisione 1999/90/CE, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai rivestimenti ([13]),

— decisione 1999/91/CE, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per l'isolamento termico ([14]),

— decisione 1999/454/CE, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco ([15]),

— decisione 1999/469/CE, del 25 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiacca ([16]),

— decisione 1999/470/CE, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli adesivi per la costruzione ([17]),

([1]) GU L 299 del 4.11.1997, pag. 42.
([2]) GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18.
([3]) GU L 178 del 14.7.1999, pag. 50.
([4]) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 41.
([5]) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 46.
([6]) GU L 127 del 29.4.1998, pag. 26.
([7]) GU L 194 del 10.7.1998, pag. 30.
([8]) GU L 194 del 10.7.1998, pag. 39.
([9]) GU L 287 del 24.10.1998, pag. 30.
([10]) GU L 287 del 24.10.1998, pag. 35.
([11]) GU L 287 del 24.10.1998, pag. 41.
([12]) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 34.
([13]) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 38.
([14]) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 44.
([15]) GU L 178 del 14.7.1999, pag. 52.
([16]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 27.
([17]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 32.

— decisione 1999/471/CE, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione la norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli apparecchi di riscaldamento per ambienti [1],

— decisione 1999/472/CE, del 1º luglio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano [2],

— decisione 2000/245/CE, del 2 febbraio 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi [3],

— decisione 2000/273/CE, del 27 marzo 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sette prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti [4],

— decisione 2000/447/CE, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista [5].

(2) I provvedimenti della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati delle decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 37.
[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 42.
[3] GU L 77 del 28.3.2000, pag. 13.
[4] GU L 86 del 7.4.2000, pag. 15.
[5] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40.

ALLEGATO

Gli allegati delle decisioni sotto elencate sono così modificati:

1. Decisione 95/467/CE:

 1. Nell'allegato 2, il testo del secondo paragrafo è sostituito da «Cartongesso e elementi per soffitti a strati composti di spessore sottile, pannelli di gesso fibroso e pannelli composti, inclusi i relativi elementi accessori, classificati nelle classi A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), da usare per pareti, soffitti o loro rivestimenti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco» e una nota (3) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».

 2. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) «CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI» dell'allegato III, il testo «A» è sostituito da «qualsiasi», il testo «A — B» è sostituito da «qualsiasi» e il testo «decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)» nella nota (1) è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)».

 3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/4) «PRODOTTI A BASE DI GESSO» dell'allegato III, il testo «A — B — C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)», il testo «A — B — C (3)» è sostituito da «A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E» e il testo «D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (7), F».

 4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/4) «PRODOTTI A BASE DI GESSO» dell'allegato III, il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione, comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)», il testo «decisione 94/611/CE della Commissione» nella nota (1) è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)» e una nota (7) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

2. Decisione 96/578/CE:

 1. Il secondo paragrafo dell'allegato I è sostituito da «Gabinetti pubblici modulari e kit di gabinetti prefabbricati diversi da quelli specificati nell'allegato II».

 2. L'unico paragrafo dell'allegato II è sostituito da «Gabinetti pubblici modulari e kit di gabinetti prefabbricati la cui finitura comporta materiali delle classi di reazione al fuoco A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)» e una nota (1) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».

 3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III, il testo «A, B, o C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)», il testo «A, B, o C (3)» è sostituito da «A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E» e il testo «D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (7), F».

 4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)», il testo «decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)» nella nota (1) è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)» e una nota (7) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

3. Decisione 96/580/CE:

 1. Il testo dell'allegato II è sostituito da «SISTEMI DI TAMPONAMENTO: Kit di sistemi di tamponamento da utilizzare come pareti esterne soggette ai requisiti di reazione al fuoco classificati nelle classi A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)» e una nota (1) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».

 2. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III, il testo «A, B, C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)» e il testo «A, B, C (3), D, E o F» è sostituito da «A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E, (A1 — E) (6), F».

 3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III, il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)», il testo «decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)» nella nota (1) è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)» e una nota (6) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

4. Decisione 97/176/CE:

 1. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/3) dell'allegato III, il testo «A, B, C [1]» è sostituito da «A1 [1], A2 [1], B [1], C [1]» e il testo «A, B, C [2], A [3], D, E, F» è sostituito da «A1 [2], A2 [2], B [2], C [2], D, E, (A1 — E) [3], F».

 2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/3) dell'allegato III, il testo della nota [1] è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico», il testo della nota [2] è sostituita da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota [1]» e il testo della nota [3] è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

5. Decisione 97/462/CE:

 1. Nell'allegato I, il testo della nota [1] è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota [2] dell'allegato II» e il testo «B [1], C [1], D, E o F» è sostituito da « A1 [1], A2 [1], B [1], C [1], D, E, (A1 — E) [3], F» e una nota [3] è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

 2. Nell'allegato II, il testo della nota [2] è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «B [2] o C [2]» è sostituito da «A1 [2], A2 [2], B [2], C [2]».

 3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/2) dell'allegato III, il testo «B — C [1]» è sostituito da « A1 [1], A2 [1], B [1], C [1]», il testo «B — C [2], D, E, F» è sostituito da «A1 [2], A2 [2], B [2], C [2], D, E, (A1 — E) [2bis], F», il testo della nota [1] è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota [2] è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota [1]» e una nota [2bis] è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

 4. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «B — C [1]» è sostituito da « A1 [1], A2 [1], B [1], C [1]», il testo «B — C [2]» è sostituito da « A1 [2], A2 [2], B [2], C [2], D, E», il testo «D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) [3], F», il testo della nota [1] è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo della nota [2] è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota [1]» e una nota [3] è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

6. Decisione 97/556/CE:

 1. Nell'allegato I, il testo della nota [2] è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota [1] è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota [2]», il testo «A [1], B [1] o C [1] e A (senza prove), D, E o F» è sostituito da «A1 [1], A2 [1], B [1], C [1], D, E, (A1 — E) [3], F», il testo «A [2], B [2] o C [2] » è sostituito da «A1 [2], A2 [2], B [2], C [2]» e una nota [3] è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

 2. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo «A [1] — B [1] — C [1]» è sostituito da «A1 [1], A2 [1], B [1], C [1]», e il testo «A [2] — B [2] — C [2], A (senza prove), D — E — F» è sostituito da «A1 [2], A2 [2], B [2], C [2], D, E, (A1 — E) [3], F».

 3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo della nota [1] è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali: una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)»; il testo della nota [2] è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota [1]» e una nota [3] è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

7. Decisione 97/740/CE:

 1. Il testo del secondo comma dell'allegato II è sostituito da «elementi di muratura speciali appartenenti alle categorie I e II, che incorporano materiali per l'isolamento termico inclusi nelle classi A1 [1], A2 [1], B [1], C [1], da utilizzare in pareti e partizioni interne soggette ai requisiti di reazione al fuoco, ma solo quando l'esposizione al fuoco di tali materiali avviene nelle loro condizioni finali di utilizzazione, e» e una nota [1] è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».

 2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo «A, B o C [2]» è sostituito da «A1 [2], A2 [2], B [2], C [2]», il testo «A, B o C [3]» è sostituito da «A1 [3], A2 [3], B [3], C [3], D, E» e il testo «D, E o F» è sostituito da «(A1 — E) [4], F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)», il testo «decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)» nella nota (1) è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)» e una nota (4) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

8. Decisione 97/808/CE:

1. Nell'allegato I, il testo «delle classi di reazione al fuoco A_{FL}, B_{FL} o C_{FL}, per i quali la reazione al fuoco non è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, o delle classi di reazione al fuoco D_{FL}, E_{FL} o F_{FL}, nonché della classe A_{FL} che, conformemente alla decisione 96/603/CE della Commissione, non devono essere sottoposti alla prova di reazione al fuoco» è sostituito ovunque da «diversi da quelli specificati nell'allegato II».

2. Nell'allegato II, il testo «classi di reazione al fuoco A_{FL}, B_{FL} o C_{FL}, per i quali la reazione al fuoco è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco» è sostituito ovunque da «classi $A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1)» e una nota (1) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».

3. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (1)» è sostituito ovunque da «$A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1)», il testo «A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (3)» è sostituito ovunque da «$A1_{FL}$ (3), $A2_{FL}$ (3), B_{FL} (3), C_{FL} (3), D_{FL}, E_{FL}» e il testo «A_{FL} (5) — D_{FL} — E_{FL} — F_{FL}» è sostituito ovunque da «$A1_{FL}$ — E_{FL} (5), F_{FL}».

4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (5) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

9. Decisione 98/213/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2) dell'allegato II», il testo «A (1), B (1), C (1), A (senza prove), D, E e F» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 — E) (3), F» e una nota (3) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

2. Nell'allegato II, il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)».

3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/5) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1) e C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (3), B (3) e C (3)» è sostituito da «A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E» e il testo «A (senza prove), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (6), F».

4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/5) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e una nota (6) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

10. Decisione 98/214/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/4) dell'allegato II, il testo «(A, B, C) (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)» e il testo «(A, B, C) (4), D, E, F, A (5)» è sostituito da «A1 (4), A2 (4), B (4), C (4), D, E, (A1 — E) (5), F».

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/4) dell'allegato II, il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (4) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)» e il testo della nota (5) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

11. Decisione 98/279/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)» e il testo «A (**), B (**), C (**), A (***), D, E, F» è sostituito da «A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E, (A1 — E) (***), F».

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e il testo della nota (***) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

12. Decisione 98/436/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «(A, B, C) (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)».

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/6) dell'allegato III, il testo «(A, B, C) (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)», il testo «(A, B, C) (**)» è sostituito da «A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E» e il testo «A (***), D, E, F», è sostituito da «(A1 — E) (***), F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/6) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e il testo della nota (***) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

13. Decisione 98/437/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota ([1]) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ([1]) dell'allegato II», il testo «A ([1]), B ([1]), C ([1]), A (senza prove), D, E e F» è sostituito ovunque dal testo «A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1]), D, E (A1 — E) ([4]), F» e una nota ([4]) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

2. Nell'allegato II, il testo della nota ([1]) è sostituito da «Prodctti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A ([1]), B ([1]), C ([1])» è sostituito ovunque dal testo «A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1])».

3. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/5) dell'allegato III, il testo «A (*), B (*) e C (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)», il testo «A (**), B (**) e C (**)» è sostituito da «A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E» e il testo «A (senza prove), D, E e F» è sostituito da «(A1 — E) (***), F».

4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/5) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e una nota (***) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

14. Decisione 98/599/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota ([1]) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A ([1]), B ([1]), C ([1])» è sostituito da «A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1])».

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo «A ([1]), B ([1]), C ([1])» è sostituito da «A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1])», il testo «A ([2]), B ([2]), C ([2])» è sostituito da «A1 ([2]), A2 ([2]), B ([2]), C ([2]), D, E» e il testo «A ([3]), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ([3]), F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo della nota ([1]) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ([2]) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ([1])» e il testo della nota ([3]) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

15. Decisione 98/600/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)».

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

16. Decisione 98/601/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A_{FL}(1), B_{FL}(1), C_{FL}(1)» è sostituito da «$A1_{FL}$(1), $A2_{FL}$(1), B_{FL}(1), C_{FL}(1)», il testo «A_{FL}(2), B_{FL}(2), C_{FL}(2)» è sostituito da «$A1_{FL}$(2), $A2_{FL}$(2), B_{FL}(2), C_{FL}(2), D_{FL}, E_{FL}» e il testo «A_{FL}(3), D_{FL}, E_{FL} F_{FL}» è sostituito da «($A1_{FL}$ — E_{FL}) (3), F_{FL}».

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

17. Decisione 1999/89/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», e il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

18. Decisione 1999/90/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)».

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/3) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/3) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

19. Decisione 1999/91/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)».

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

20. Decisione 1999/454/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

21. Decisione 1999/469/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)».

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

22. Decisione 1999/470/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)».

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

23. Decisione 1999/471/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito ovunque da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)».

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

24. Decisione 1999/472/CE:

 1. Nell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (1), B (1) o C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)».

 2. Nella tabella del gruppo di prodotti (4/5) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».

 3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (4/5) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

25. Decisione 2000/245/CE:

 Nella tabella del gruppo di prodotti (2/6) dell'allegato III, il testo «A, B, C» è sostituito da «A1, A2, B, C, D, E», il testo «A (1), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (1), F», e il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

26. Decisione 2000/273/CE:

 1. Negli allegati I e II, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)» e il testo «A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» è sostituito da «$A1_{FL}$ (*), $A2_{FL}$ (*), B_{FL} (*), C_{FL}(*)».

 2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)», il testo «A (**), B (**), C (**)» è sostituito da «A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E», il testo «A (***), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (***), F», il testo «A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» è sostituito da «$A1_{FL}$ (*), $A2_{FL}$ (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)», il testo «A_{FL}(**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)» è sostituito da «$A1_{FL}$ (**), $A2_{FL}$ (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**), D_{FL}, E_{FL}» e il testo «A_{FL} (***), D_{FL}, E_{FL}, F_{FL}» è sostituito da «($A1_{FL}$ — E_{FL}) (***), F_{FL}».

 3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e il testo della nota (***) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

27. Decisione 2000/447/CE:

 1. Negli allegati I e II, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo «A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» è sostituito due volte da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*), $A1_{FL}$ (*), $A2_{FL}$ (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» e il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito due volte da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)».

 2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/6) dell'allegato III, il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito due volte da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)», il testo «A (**), B (**), C (**)» è sostituito due volte da «A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E», il testo «A (***), D, E, F» è sostituito due volte da «(A1 — E) (***), F», il testo «A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» è sostituito da «$A1_{FL}$ (*), $A2_{FL}$ (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)», il testo «A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)» è sostituito da «$A1_{FL}$ (**), $A2_{FL}$ (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**), D_{FL}, E_{FL}» e il testo «A_{FL} (***), D_{FL}, E_{FL}, F_{FL}» è sostituito da «($A1_{FL}$ — E_{FL}) (***), F_{FL}».

 3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/6) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e il testo della nota (***) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».